

**CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENINO-ALTO ADIGE**

**REGIONALRAT
TRENINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI
PRESIDENZA**

**BESCHLUSS
DES PRÄSIDIUMS**

N. 158/15

Nr. 158/15

SEDUTA DEL

SITZUNG VOM

07.07.2015

**In presenza dei
sottoindicati membri**

**In Anwesenheit der
nachstehenden Mitglieder**

**Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Segretario questore**

**Dott.ssa Chiara Avanzo
Thomas Dr. Widmann
Florian Dr. Mussner
Pietro De Godenz**

**Präsidentin
Vizepräsident
Vizepräsident
Präsidialsekretär**

**Assiste il
Segretario generale
del Consiglio regionale**

Dr. Stefan Untersulzner

**Im Beisein des
Generalsekretärs des
Regionalrates**

**Assenti:
Segretario questore
Segretario questore**

**Giacomo Bezzi
(giust.) Veronika Drⁱⁿ Stirner (entsch.)**

**Abwesend:
Präsidialsekretär
Präsidialsekretärin**

<p>L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO:</p> <p>Affidamento dell'incarico di consulenza e brokeraggio alla società Eurorisk Srl</p>	<p>Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND:</p> <p>Erteilung des Auftrags für den Versicherungs- und Brokerdienst an die Gesellschaft Eurorisk GmbH</p>
--	--

DELIBERAZIONE N. 158/15

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 8 del Regolamento delle indennità per l'attività del Consiglio regionale;

Visti gli articoli 97 del contratto collettivo per il personale dell'area non dirigenziale 27 ottobre 2009, e 51 del contratto collettivo per il personale dell'area dirigenziale 22 maggio 2006, che prevedono la stipula di polizze in favore del personale;

Considerato che il Consiglio regionale ha la necessità di stipulare contratti assicurativi inerenti la propria attività amministrativa;

Preso atto che alla data 29 giugno 2015 risulta scaduto l'incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo attribuito con propria deliberazione 29 gennaio 2013 all'A.T.I. Marsh, Eurorisk e Sapri, avvalendosi dell'articolo 26 bis della legge provinciale 23/90;

Constatata inoltre la necessità di garantire l'attività di consulenza nella gestione amministrativo-contabile relativa alle polizze attualmente stipulate con le varie compagnie assicurative in nome e per conto del Consiglio regionale;

Ritenuto vantaggioso affidare detto incarico ad una società di brokeraggio assicurativo sufficientemente articolata e strutturata al proprio interno, quindi in possesso di consistenti competenze tecnico-legali, con provata esperienza anche in ambito pubblico;

Considerato che Eurorisk Srl ha manifestato la propria disponibilità ad assicurare servizi di brokeraggio a favore del Consiglio regionale;

Dato che le provvigioni che il broker ottiene sulle polizze stipulate sono pari al 5 per cento dei premi netti intermediati e che la spesa annuale per i servizi assicurativi si prevede pari a euro 97.749,50 (premi lordi pagati dal Consiglio regionale) dette provvigioni risultano di importo tale da consentire l'affidamento del servizio mediante trattativa diretta,

BESCHLUSS NR. 158/15

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

Nach Einsicht in den Artikel 8 der Ordnungsbestimmungen betreffend die Zuwendungen für die Tätigkeit des Regionalrates;

Nach Einsicht in den Artikel 97 des Tarifvertrages für die Bediensteten des Regionalrates, ausgenommen die Führungskräfte, vom 27. Oktober 2009 und in den Artikel 51 des Tarifvertrages für die Führungskräfte des Regionalrates vom 22. Mai 2006, welche den Abschluss einer Versicherungspolize für die Bediensteten vorsehen;

Hervorgehoben, dass der Regionalrat die Notwendigkeit hat, Versicherungsverträge für die eigene Verwaltungstätigkeit abzuschließen;

Zur Kenntnis genommen, dass der mit Beschluss vom 29. Jänner 2013 der Bietergemeinschaft A.T.I., Marsh, Eurorisk und Sapri unter Anwendung des Artikels 26 bis des Landesgesetzes Nr. 23/90 erteilte Beratungs- und Brokerauftrag am 29. Juni 2015 als beendet gilt;

Festgestellt, dass die Notwendigkeit besteht, die Beratungstätigkeit im Rahmen der Verwaltung und Buchführung der derzeit mit den verschiedenen Versicherungsgesellschaften im Namen des Regionalrates abgeschlossenen Polizzen zu gewährleisten;

Die Ansicht vertretend, dass es von Vorteil ist, genannten Auftrag einer Brocker- und Versicherungsgesellschaft zu erteilen, die angemessen strukturiert ist und somit über umfassende technisch-rechtliche Kompetenzen und eine nachgewiesene Erfahrung im Bereich der öffentlichen Verwaltung verfügt;

Festgestellt, dass die Eurorisk GmbH sich bereit erklärt hat, den Brokerdienst für den Regionalrat zu verrichten;

Hervorgehoben, dass der Broker auf die abgeschlossenen Polizzen eine Prämie in Höhe von 5 Prozent der vermittelten Nettoprämien erhält und dass sich die Jahresausgabe für die Versicherungsdienste auf 97.749,50 Euro (vom Regionalrat bezahlte Bruttoprämien) beläuft, so dass genannte Provisionen einen Betrag umfassen, der die direkte Vergabe des

ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale 23/90;

Considerato inoltre che la sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti, con la sentenza n. 179 di data 17 aprile 2008, ha condiviso le tesi in base alla quale il broker, poiché remunerato attraverso parte dell'aliquota provvisoria già riservata dalle compagnie di assicurazione alla propria rete di vendita, non costituisce mai un costo per la pubblica amministrazione, nei confronti della quale i premi assicurativi rimangono comunque immutati, per cui la scelta del broker, considerata la natura strettamente consulenziale del suo incarico, può essere effettuata anche direttamente, essendo basata su un rapporto fiduciario ed essendo priva di oneri;

Considerato che sussistono pertanto tutti i presupposti per procedere all'affido del servizio di brokeraggio assicurativo mediante trattativa diretta alla società Eurorisk Srl per un triennio a decorrere dal 29 giugno 2015 al 28 giugno 2018, eventualmente rinnovabile per un ulteriore triennio;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1. Di affidare alla Società Eurorisk Srl, avente sede a Trento in via Guardini 24, P.I. 01579570225, l'incarico esclusivo di consulenza e brokeraggio assicurativo con mandato a gestire il piano assicurativo del Consiglio regionale mediante consulenza e assistenza nella fase di determinazione del contenuto e conclusione dei contratti assicurativi e nella gestione degli stessi, inclusa l'assistenza e la trattativa ordinaria dei sinistri, per il periodo fino al 28 giugno 2018, eventualmente rinnovabile per un ulteriore triennio.

2. Di approvare l'allegato schema di contratto quale parte integrante della presente deliberazione, delegando il Segretario generale a sottoscrivere digitalmente il medesimo.

3. Di prendere atto che il servizio in argomento non comporta alcun onere per il Consiglio regionale in quanto le provvigioni al broker vengono pagate direttamente dalle compagnie assicuratrici.

Dienstes im Sinne des Artikels 21 des Landesgesetzes Nr. 23/90 ermöglicht;

Des Weiteren hervorgehoben, dass die zentrale Rechtsprechungssektion des Rechnungshofes mit dem Urteil Nr. 179 vom 17. April 2008 den Standpunkt geteilt hat, dass der Broker, der durch einen Teil des von den Versicherungsgesellschaften dem eigenen Verkaufsnetz vorbehaltenen Provisionsprozentsatzes entlohnt wird, niemals eine Ausgabe für die öffentliche Verwaltung darstellt, für welche die Versicherungsprämien auf jeden Fall unverändert bleiben, so dass die Wahl des Brokers angesichts des rein beratenden Charakters seines Auftrags auch direkt erfolgen kann, da diese auf einem Vertrauensverhältnis beruht und nicht mit Kosten verbunden ist;

Hervorgehoben, dass somit alle Voraussetzungen gegeben sind, den Auftrag für den Broker- und Versicherungsdienst direkt an die Gesellschaft Eurorisk GmbH für den Dreijahreszeitraum ab 29. Juni 2015 bis 28. Juni 2018 zu vergeben, wobei der Auftrag gegebenenfalls für weitere drei Jahre verlängert werden kann;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit,

beschließt

1. Der Gesellschaft Eurorisk GmbH mit Sitz in Trient in der Gardinistraße Nr. 24, MwSt-Nummer 01579570225, für den Zeitraum bis 28. Juni 2018 den alleinigen Auftrag für den Versicherungs- und Brokerdienst für die Verwaltung des Versicherungsbereichs des Regionalrates mittels Beratung und Beistand in der Phase der Festsetzung des Inhalts und des Abschlusses der Versicherungsverträge und in der Phase der Verwaltung derselben zu erteilen, einschließlich des Beistands und der Abwicklung der Schadensfälle, wobei der Auftrag gegebenenfalls für weitere drei Jahre verlängert werden kann.

2. Den beiliegenden Vertragsentwurf als ergänzenden Bestandteil dieses Beschlusses zu genehmigen und den Generalsekretär zu beauftragen, diesen digital zu unterzeichnen.


3. Zur Kenntnis zu nehmen, dass der genannte Dienst dem Regionalrat keinerlei Kosten verursacht, da die Provisionen an den Broker direkt von den Versicherungsgesellschaften gezahlt werden.

4. Di dare atto che avverso alla presente deliberazione sono ammessi è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 30 (trenta) giorni ai sensi dell'art. 119, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 104/2010.

4. Zur Kenntnis zu nehmen, dass gegen diesen Beschluss vor dem regionalen Verwaltungsgericht von Trient innerhalb von 30 Tagen im Sinne des Artikels 119 Absatz 1 Buchstabe a) des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 104/2010 Rekurs eingereicht werden kann.


LA PRESIDENTE / DIE PRÄSIDENTIN

- dott.ssa Chiara Avanzo -



IL SEGRETARIO GENERALE / DER GENERALSEKRETÄR

- Dr. Stefan Untersulzner -



Allegato delibere n. 158/15

CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO ALTO ADIGE

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE
DEL CONSIGLIO REGIONALE

CIG: Z2015692CF

Tra le parti:

(1) Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino –
Alto Adige, piazza Dante, 16 – 38122 Trento, (codice fiscale
80013030228), di seguito denominato "Consiglio regionale" in
persona del Segretario generale dott. Stefan Untersulzner, nato a
Bolzano il 29 agosto 1958;

(2) EURORISK SRL, con sede legale in Trento, via Gardini, n.
24, codice fiscale n. 00755840329 e partita IVA n. 01579570225,
di seguito denominata "Eurorisk", rappresentata da, nata
a..... il, residente a, nella sua qualità di legale
rappresentante della Società Eurorisk S.r.l.;

premesso che:

- con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale 7 luglio 2015, n. 15 è stato affidato a EURORISK SRL
con sede legale in Trento, via Gardini, n. 24, il servizio di
consulenza e brokeraggio assicurativo del Consiglio regionale ed
è stato approvato lo schema del presente contratto;

si stipula quanto segue:

Art. 1

(Oggetto del contratto)

1. Il Consiglio regionale, come sopra rappresentato, affida a Eurorisk il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a proprio favore.

Articolo 2

(Durata del contratto)

1. il presente contratto ha durata triennale, dal 29 giugno 2015 al 28 giugno 2018, eventualmente rinnovabile per un ulteriore triennio.

Articolo 3

(Corrispettivo)

1. Nessun compenso è dovuto dal Consiglio regionale a Eurorisk per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, in quanto la medesima Società percepirà, per il tramite delle Compagnie di assicurazione con le quali il Consiglio regionale stipulerà le coperture assicurative, una provvigione pari al 5,00% (cinque virgola zero zero percento);
2. Eurorisk si obbliga a non modificare la percentuale della provvigione per tutta la durata del contratto.

Articolo 4

(Inadempienze contrattuali)

1. Il Consiglio avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.lgs 209/05 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

2. Eurorisk dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione della R.C., per negligenze od errori professionali, prevista dal D.Lgs 209/05.

3. Si prende atto e si conviene che, salvo i casi di dolo o colpa grave, la responsabilità di Eurorisk derivante, o comunque connessa all'attività di cui al presente mandato, sarà limitata ai danni immediati e diretti ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile e non potrà eccedere, per ciascun evento dannoso o serie di eventi riconducibili alla medesima fattispecie, un importo complessivo pari a euro 3.000.000,00 (tremilioni).

Articolo 5

(Oneri a carico di Eurorisk)

Sono a carico di Eurorisk:

- a) tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- b) i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

Articolo 6

(Tracciabilità)

1. Con riferimento alla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modificazioni, Eurorisk:

- **assume** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima;
- **conviene** che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 3 della legge citata; la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore comporta la responsabilità di quest'ultimo in merito ai danni arrecati al Consiglio regionale in conseguenza della risoluzione medesima;

- **si impegna** ad inserire, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni oggetto del presente atto, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata;

- **si impegna** altresì, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge di cui sopra, a darne immediata comunicazione al Consiglio regionale – Ufficio affari legali e del personale – ed al Commissariato del Governo di Trento;

- **si impegna** inoltre a fornire al Consiglio regionale – Ufficio Affari legali e del personale, copia degli eventuali contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti, al fine di consentire la verifica prevista all'articolo 3 , comma 9 della legge citata;

- **si impegna** infine a comunicare al Consiglio regionale – Ufficio Affari legali e del personale gli estremi identificativi del conto

corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle prestazioni di cui al presente atto – entro sette giorni dalla sua accensione oppure dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica – nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge di cui sopra, riconoscendo che, in mancanza di tale comunicazione, qualsiasi pagamento inerente il rapporto contrattuale rimarrà sospeso e rinunciando conseguentemente ad ogni tipo di pretesa o azione risarcitoria o di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento del corrispettivo e/o di altre somme a titolo di interessi e/o accessori.

Articolo 7

(Tutela dati personali)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare, per quanto di propria competenza, tutti gli obblighi derivanti dal D.lgs. 196/2003 nonché da eventuali ulteriori norme applicabili al trattamento di dati personali.

Articolo 8

(Codice di comportamento)

1. Eurorisk dichiara di aver preso visione del "Codice di comportamento del personale dell'area dirigenziale e non dirigenziale del Consiglio regionale, approvato D.P.C.R. 6 novembre 2014, n. 207, pubblicato nel sito internet istituzionale del Consiglio regionale nella sezione "Amministrazione

trasparente – Disposizioni generali – Programma per la trasparenza e l'integrità" ed in particolare dell'articolo 1, comma 3 che estende le disposizioni del Codice medesimo "a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Consiglio regionale".

2. Eurorisk si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati dell'esecuzione del contratto, in relazione al ruolo ed all'attività esercitati, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento.

3. La violazione degli obblighi contenuti nel Codice di comportamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto per inadempimento di Eurorisk e comporta la responsabilità di quest'ultima in merito ai danni arrecati al Consiglio regionale in conseguenza della risoluzione medesima.

Articolo 9

(Oneri fiscali e spese contrattuali)

1. Gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico di Eurorisk.

2. Si dà atto che l'imposta di bollo viene assolta mediante l'apposizione delle marche da bollo sulla copia cartacea dell'atto. La copia cartacea bollata sarà conservata agli atti dall'Ufficio

Affari legali e del personale del Consiglio regionale.

Articolo 10

(Controversie tra le Parti)

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, che non si siano potute definire in via amministrativa sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente il Foro di Trento.

Trento,

CONSIGLIO REGIONALE

DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO - ALTO ADIGE

Il Segretario generale

- dott. Stefan Untersulznerr -

EURORISK S.R.L.